



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 55 del 12 ottobre 2020

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VIA</i></p> <p>Progetto di rifacimento di quattro unità di produzione esistenti nella centrale termoelettrica "Alessandro Volta" di Montalto di Castro (VT)</p> <p>ID_VIP: 5109</p>
Proponente:	<p>ENEL Produzione S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS-

Sottocommissione VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il d.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante “*Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante “*Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

Richiamate le norme e i principi che regolano la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. “screening”), e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

-- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal il d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:

-l’ art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;

lett. m), *Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*”: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*” ;

- l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui*

all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi" (comma 5);

-gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall'art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare:

- All. IV-bis, recante "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*";

-All. V, recante "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*";

-il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

-il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*";

-il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*";

-le Linee guida "*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*" (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);

-le Linee Guida Comunità Europea "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*";

-le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;

-le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;

Dato atto che:

-ai sensi dell'art. 50, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n.- 76, recante '*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*', convertito con modificazioni in l. n. xxxx del xxxx alla procedura in esame, in ragione della data di presentazione dell'istanza (15 gennaio 2020) si applica la normativa pertinente previgente;

Rilevato in ordine alla domanda:

- che con nota con nota prot. ENEL-PRO-15/01/2020-0000588 la Società ENEL produzione SpA (d'ora innanzi Proponente) ha presentato domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 del progetto "*di rifacimento di quattro unità di produzione esistenti nella Centrale termoelettrica "Alessandro Volta" della società Enel Produzione SpA sita nel comune di Montalto di Castro (VT)*";

- che con nota prot. MATTM/0001635 del 16/01/2020, la relativa domanda è stata acquisita dalla Divisione II – sistemi di valutazione ambientale (d’ora innanzi Divisione);

- che con nota prot.n. MATTM/0006580 del 03/02/2020 recante “[ID_VIP: 5109] Istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di rifacimento di quattro unità di produzione esistenti nella centrale termoelettrica "Alessandro Volta" di Montalto di Castro (VT). Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento” la Divisione ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) la comunicazione della procedibilità dell’istanza e della pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale;

- che la richiamata nota della Divisione è stata acquisita al prot. CTVA n. 242 del 04/02/2020;

In ordine alla richiesta di integrazione documentale:

- che con nota n. CTVA/799 del 12/03/2020, acquisita con nota n. MATTM/22902 del 1/04/2020, la Commissione ha inviato alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi, CreSS) la richiesta di integrazioni, chiarimenti e gli approfondimenti da inviare alla Proponente, di seguito indicati:

1. Fornire le opportune deduzioni ai pareri pervenuti in osservazione dal pubblico o da Enti. Inparticolare procedere con l’integrazione di quanto potrebbe essere richiesto dalla Regione o da altriEnti locali.
2. riformulare la descrizione del quadro autorizzativo vigente e in particolare dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal MATTM;
3. integrare la documentazione con una descrizione delle alternative ragionevoli, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche (con indicazione dello scenario di base), delle altre attività in corso attualmente presso la centrale, della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto;
4. adeguare la qualità grafica degli elaborati topografici con aggiornamenti dei tematismi secondo le normative più recenti e la pianificazione aggiornata;
5. considerare gli impatti cumulativi dei lavori in essere presso la centrale, comprese le opere di dismissione e le modalità di cantiere;
6. descrivere con maggiore dettaglio la tempistica per le attività di rimozione e sostituzione e installazione dei nuovi sistemi;
7. integrare lo studio preliminare con una sezione dedicata alla produzione e smaltimento dei rifiuti;
8. specificare i piani di massima e le destinazioni di energia prodotta;
9. predisporre una apposita relazione sul quadro emissivo che confronti le situazioni ante e post installazione delle nuove turbine;
10. predisporre una relazione previsionale sulle emissioni acustiche.

-che con nota MATTM/0038211 in uscita del 25/05/2020 recante “[ID_VIP: 5109] Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto di rifacimento di quattro unità di produzione esistenti nella centrale termoelettrica "Alessandro Volta" di

Montalto di Castro (VT). Proponente: società Enel Produzione S.p.A. Richiesta di integrazioni” la Divisione ha chiesto alla Proponente di fornire la documentazione integrativa richiesta;

-che con propria nota prot. n. 0010083 del 02/07/2020 la Proponente ha fornito la documentazione richiesta, e in particolare:

a) Nota di chiarimenti. Richieste di integrazioni della Commissione Tecnica VIA VAS, nota MATTM del 25/05/2020 con allegata la richiesta di chiarimento della Commissione Tecnica, prot. 799/CTVIA del 12/03/2020, file denominato “2020_06_MATTM_chiarimenti_rev16”;

b) Allegato 1, file denominato “PDFsam_merge”;

- che con nota prot. n. MATTM/59193 del 29/07/2020, acquisita dalla Commissione al proprio prot. col n. CTVA/0002369 del 29/07/2020, La Divisione V ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla Proponente e la relativa richiesta di integrazione;

- che con prot. n. MATTM/ 62099 del 06/08/2020, acquisita dalla Commissione al proprio prot. col n. CTVA 0002447 del 06/08/2020 la Divisione V ha dato comunicazione di un’ulteriore documentazione integrativa volontaria inviata dalla Proponente e pubblicata nel sito istituzionale;

In ordine alla pubblicità:

-che ai sensi dell’art.19, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell’autorità competente e che la Divisione, con nota prot. MATTM/0006580 del 03/02/2020, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;

- che la Divisione con prot. n. MATTM/0032623 in data 07/05/2020 ha acquisito la nota prot. n. 0014177-P del 06/05/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali recante: “*ID_VIP:5109 Montalto di Castro (VT). Centrale termoelettrica “Alessandro Volta” – Progetto di sostituzione di quattro unità di produzione. Proponente: Società ENEL Produzione SpA. Richiesta osservazioni ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n. 152/2006*”,

- che la Divisione con prot. n. MATTM/0075097 in data 28/09/2020 ha acquisito la nota prot. n. 0027393-P del 22/09/2020 del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito MIBACT) recante: “*ID_VIP:5109 Montalto di Castro (VT). Centrale termoelettrica “Alessandro Volta” – Progetto di sostituzione di quattro unità di produzione. Proponente: Società ENEL Produzione SpA. Conferma osservazioni ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n. 152/2006*”,

Considerato che:

-lo Studio Preliminare Ambientale (d’ora in poi, SPA) di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 contiene gli elementi di cui all’ All. IV-bis della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, e in particolare:

1. Studio preliminare ambientale e relativi, seguenti allegati:

1.1. Tav.1 Inquadramento territoriale;

1.2. Tav.2 Localizzazione degli interventi;

1.3. Tav.3 Regime vincolistico;

1.4. Tav.4 Aree protette e/o tutelate;

1.5. Tav.5 Carta di uso del suolo, Studio preliminare ambientale;

1.6. Tav.6 Carta della natura;

1.7. Tav.7 Carta di sintesi degli elementi naturali, morfologici e antropici;

1.8. Allegato A - Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute sulla qualità dell'aria

1.9. Allegato B- Lo Studio per la valutazione di incidenza,

2. Elaborati di progetto della Centrale Termoelettrica di Montalto - Rifacimenti di quattro unità di Produzione esistenti e relativi, seguenti allegati:

2.1. Planimetria generale d'impianto. Stato di fatto.

2.2. Planimetria generale d'impianto. Area di Intervento.

2.3. Cronoprogramma.

3. Relazione paesaggistica e relativi, seguenti allegati:

3.1. tavole relative all'Inquadramento territoriale;

3.2. tavole relative alla Localizzazione degli interventi;

3.3. tavole relative al Regime vincolistico;

3.4. tavole relative alle Aree protette e/o tutelate;

3.5. Carta di sintesi degli elementi morfologici, naturali e antropici del territorio;

Considerato che dalla documentazione prodotta risulta:

- che l'esercizio è condotto nel rispetto di quanto prescritto nell'Autorizzazione Integrale Ambientale n. DVA-DEC-2011-00516 del 16/9/2011 vigente per una durata complessiva di 8 anni poi portata, con Parere Istruttorio Conclusivo del 12/11/2015, a 16 anni con aggiornamento anche dei valori limite di emissione ed ore di esercizio delle 8 unità turbogas, modificata da ultimo dal decreto n. 0280 del 18/12/2015 che consente il funzionamento in deroga ai valori limite di emissione per un massimo di 1.500 ore/anno (calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni, e comunque non superiore a 3000 ore/anno), come previsto dall'articolo 273, comma 3, del D.lgs. 152/ 2006 e ss.mm.ii. Il MISE ha autorizzato la cessazione definitiva dei gruppi termoelettrici da 660 MW nel marzo 2015 (gruppi 3 e 4) e nel febbraio 2016 (gruppi 1 e 2). Attualmente la capacità produttiva è di 960 MWe e 3440 MWt.

-che l'intervento consiste nel rifacimento di n°4 unità di produzione turbogas con n°4 unità turbogas progettate con criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposti nel pieno rispetto delle Best Available Techniques Reference document (BRef) di settore e la messa fuori servizio di quattro unità esistenti all'entrata in esercizio dei turbogas di ultima generazione. Non sono previste variazioni della configurazione esistente in quanto le unità turbogas di ultima generazione che si intendono installare saranno

anch'esse alimentate esclusivamente a gas naturale e saranno esercite in ciclo semplice, utilizzando i camini esistenti di by-pass.

-che la modifica proposta si inserisce all'interno di un progetto mai sottoposto a VIA;

-che il progetto esistente ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione Integrata Ambientale DVA_DEC-2011-0000516 in data 16/09/2011 vigente per una durata complessiva di 8 anni poi portata, con Parere Istruttorio Conclusivo del 12/11/2015, a 16 anni con aggiornamento anche dei valori limite di emissione ed ore di esercizio delle 8 unità turbogas, modificata da ultimo dal decreto n. 0280 del 18/12/2015.

-che pertanto il progetto rientra tra quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità, nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 al punto h) denominata: *Modifiche o estensione di progetti di cui all'Allegato II (centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300MW)*;

Dato atto

-che la verifica verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

-che gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto e alle caratteristiche dell'impianto potenziale, sono così sintetizzabili:

In ordine alle caratteristiche del progetto

Dimensioni del progetto

La Centrale Termoelettrica "Alessandro Volta" è sita nel territorio del Comune di Montalto di Castro, Località Pian dei Gangani, in un'area prospiciente il Mare Tirreno, di circa 220 ha, di cui 15 circa occupati dal dismesso impianto nucleare, 50 ha (area ex GNL) sono stati dati in comodato al Comune di Montalto di Castro.

L'impianto, in origine nato come policombustibile (alimento con olio combustibile denso, gasolio e gas naturale) costituito da 4 sezioni a vapore e 8 turbogas di ripotenziamento di cui due per ogni sezione termoelettrica, oggi è composto da n.8 unità turbogas alimentati esclusivamente con gas naturale ed esercibili in ciclo semplice. Attualmente risultano disponibili, le 8 unità Turbogas di seguito elencate che sono autorizzate a funzionare per non più di 1500 ore operative annue calcolate come media mobile su un periodo di cinque anni a far data dal 2016 e, comunque, per un massimo di 3000 ore operative annue e di 250 ore operative mensili ad esercire per 1500 ore/anno e di seguito elencate:

- N° 4 turbine a gas Fiat tipo TG50D5 da 125 MW (MC12, MC13, MC22, MC23)
- N° 4 turbine a gas Nuovo Pignone tipo MS9001E da 115 MW (MC32, MC33, MC42 e MC43)

Il progetto prevede la sostituzione di quattro delle otto unità turbogas esistenti (115 MWe e 430 MWt) con altrettante unità turbogas di taglia circa di 150 MWe e circa di 410 MWt; inoltre, alla messa in esercizio di queste ultime è prevista la contestuale messa fuori esercizio delle restanti quattro unità produttive esistenti.

Nel seguito si riportano le unità che saranno sostituite:

Unità Produttive esistenti	Costruttore	Tipo	Potenza
TG 32	Nuovo Pignone	MS9001E	115 MW
TG 33	Nuovo Pignone	MS9001E	115 MW
TG 42	Nuovo Pignone	MS9001E	115 MW
TG 43	Nuovo Pignone	MS9001E	115 MW

Le nuove unità, progettate con criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposti nel pieno rispetto delle *Best Available Techniques Reference document* (BRef) di settore, sono caratterizzate da una efficienza più elevata e performances ambientali migliori rispetto alle unità produttive esistenti.

Inoltre, non sono previste variazioni della configurazione esistente in quanto le nuove unità turbogas saranno anch'esse alimentate esclusivamente a gas naturale e saranno esercite in ciclo semplice, utilizzando i camini esistenti di *by-pass*;

La sostituzione dei turbogas esistenti avverrà attraverso l'implementazione in sito delle seguenti fasi pressoché sequenziali: cantierizzazione, rimozione componenti, adeguamento opere civili, montaggi meccanici, montaggi elettro-strumentali, avviamento, ripiegamento cantiere.

Cumulo con altri progetti:

Non si rilevano altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale e pertanto non vengono individuati impatti cumulati.

Utilizzazione di risorse naturali:

Combustibili utilizzati: L'alimentazione delle nuove unità turbogas in ciclo semplice sarà esclusivamente a gas naturale. Le condizioni di design del gas naturale al punto di consegna sono indicate in Tabella I. L'alimentazione della Centrale esistente avviene mediante un metanodotto, costruito da SNAM e una connessione di interfaccia da 36". Nello scenario futuro l'attuale portata gas è sufficiente ad alimentare anche le nuove unità turbogas.

Consumi idrici: L'approvvigionamento idrico di acqua potabile durante la fase di sostituzione delle quattro unità esistenti verrà garantito dalla rete esistente di centrale, in corrispondenza del pozzetto più vicino alla zona di cantiere.

I fabbisogni idrici per l'esercizio dei nuovi TG non subiranno variazioni rispetto alla configurazione attuale e non impatteranno con le attuali disponibilità di approvvigionamento idrico. Il sistema esistente di Centrale già prevede 4 serbatoi di stoccaggio da 2000 m³, approvvigionati con acqua di pozzo, acqua di recupero dall'impianto trattamento acque reflue (sezione oleosa ed ex-sezione acida), acqua potabile (in emergenza). Ciascun serbatoio garantisce una riserva intangibile per l'impianto antincendio di 300 m³. Le nuove utenze del ciclo saranno collegate al sistema esistente di centrale.

E' previsto l'approvvigionamento di sistemi di estinzione idonei per garantire il presidio antincendio durante il cantiere.

Consumo di suolo: nessuno

Biodiversità: nello SPA si riporta che:

- nella fase di cantiere non si determinerà nessuna interferenza diretta (sottrazione di flora e vegetazione) connessa all'occupazione di suolo per le componenti in esame.
- Per quanto riguarda l'alterazione di flora e vegetazione connessa alle emissioni in atmosfera e in acqua si legge che i mezzi di trasporto e i macchinari utilizzati per le lavorazioni determineranno emissioni gassose (SO₂, NO_X e CO) e polveri in atmosfera di entità trascurabile e limitate alle aree di intervento, tali da non generare interferenze sulle componenti. In ogni caso per la salvaguardia dell'ambiente di lavoro e la tutela della qualità dell'aria saranno posti in essere accorgimenti quali frequenti bagnature degli eventuali tratti sterrati e limitazione della velocità dei mezzi, la cui efficacia è stata dimostrata e consolidata nei numerosi cantieri Enel similari.
- Nella fase di esercizio non verranno in alcun modo modificati rispetto allo stato attuale, non sono prevedibili alterazioni degli habitat vegetazionali della biosfera marina. Gli eventuali effetti della fase di esercizio sulla vegetazione sono riconducibili, essenzialmente, alle ricadute al suolo delle emissioni gassose (emissioni in atmosfera). I parametri di riferimento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera per la tutela della vegetazione sono dettati dal D. Lgs. 155/10 e sono pari a 30 µg/m³ come concentrazione media annua al suolo di NO_x e pari a 20 µg/ m³ come concentrazione media annua al suolo di SO₂. In primo luogo, va precisato che, sia attualmente sia nel progetto in oggetto, sono totalmente esclusi gli impatti derivanti dalle ricadute al suolo di SO₂, in quanto il combustibile utilizzato per il funzionamento è esclusivamente il gas naturale. Al fine di valutare gli effetti sulla vegetazione conseguenti alle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera, sono stati considerati i risultati ottenuti dallo studio modellistico di cui all'Allegato A al presente documento. Dai risultati delle simulazioni effettuate emerge che, nelle due configurazioni (attuale e di progetto) della Centrale, il valore stimato dei contributi nel punto di massimo impatto, espresso come concentrazione media annua di NO_X, è rispettivamente di 0,4 e di 0,37 µg/m³, a fronte di un valore limite di 30 µg/m³ per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155/2010), ed è localizzato, in entrambi i casi, in un'area a Sud-Ovest, a circa 3 km dalla stessa (Tavole AL-03.a e AL-03.b dell'Allegato A). L'area dove si rileva il valore massimo dei contributi risulta in mare, in corrispondenza di una porzione del SIC IT6000001. In conclusione, i contributi di NO_X generati dal funzionamento della Centrale, dopo la sostituzione dei quattro gruppi, risultano 100 volte inferiori al valore di NO_X per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi (30 µg/m³ come media annuale D.Lgs. 155/2010) e non sono tali da determinare incrementi significativi delle concentrazioni di fondo degli ossidi di azoto. Considerando il ridotto livello del contributo di NO_X alle immissioni al suolo, si può concludere che l'esercizio della Centrale, nel nuovo assetto, non determini alterazioni di flora

Produzione di rifiuti

I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere potranno appartenere ai capitoli

- 13 (“Oli esauriti e residui di combustibili liquidi),
- 15 (“Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi”)
- 16 (“Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco), 17 (“Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione”)
- 20 (“Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”) dell’elenco dei CER, di cui all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Emissioni in aria

Le attività di cantiere potranno produrre un aumento della polverosità di natura sedimentale nelle immediate vicinanze delle aree oggetto di intervento e una modesta emissione di inquinanti gassosi (SO₂, NO_X, CO e O₃) derivanti dal traffico di mezzi indotto.

L'aumento temporaneo e quindi reversibile di polverosità sarà dovuto soprattutto alla dispersione di particolato grossolano, pertanto saranno posti in essere accorgimenti quali frequente bagnatura e limitazione della velocità dei mezzi, la cui efficacia è riportata in letteratura e tecnica e consolidata nei numerosi cantieri Enel similari.

Scarichi liquidi

Gli scarichi liquidi derivanti dalle lavorazioni di cantiere potranno essere di due tipi: 1) reflui sanitari: questi verranno opportunamente convogliati mediante tubazioni sotterranee e collegati alla rete di centrale, per essere alla fine scaricati nel punto di scarico esistente nella rete fognaria comunale; 2) reflui derivanti dalle lavorazioni: i reflui verranno raccolti e smaltiti presso centri autorizzati.

Inquinamento e disturbi ambientali

Il rumore dell'area di cantiere sarà generato prevalentemente dai macchinari utilizzati per le diverse attività di costruzione e dal traffico veicolare costituito dai veicoli pesanti per il trasporto dei materiali e dai veicoli leggeri per il trasporto delle persone; la sua intensità dipenderà quindi sia dal momento della giornata considerato sia dalla fase in cui il cantiere si troverà.

La composizione del traffico veicolare indotto dalle attività in progetto sarà articolato in una quota di veicoli leggeri per il trasporto delle persone, ed una di traffico pesante connesso all'approvvigionamento dei grandi componenti e della fornitura di materiale di installazione.

Rischio gravi incidenti e/o calamità inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche

Dal punto di vista del rischio idraulico, l'area della centrale non è interessata da aree a rischio idraulico. Si segnala la presenza delle aree di pericolosità idraulica identificate per il fosso del Tafone che si collocano al margine del confine nord-occidentale del perimetro di centrale, senza di fatto interferire con la stessa.

Dal punto di vista del rischio sismico, la regione Lazio ha approvato la "Nuova classificazione sismica della Regione Lazio" il 22 maggio 2009 con DGR n. 387 ss.mm.ii. in base alla quale la Centrale ricade nella sottozona sismica 3B. Al Comune di Montalto di Castro viene assegnata una pericolosità espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni compresa tra $A_g = 0.050$ e $A_g = 0.075$.

Per quanto riguarda le componenti suolo e sottosuolo i principali elementi da considerare riguardano potenzialmente la realizzazione delle opere in progetto che sono riconducibili sostanzialmente a:

- Movimento terre e produzione rifiuti
- occupazione e consumo di suolo sia in fase di cantiere che di esercizio;
- potenziale contaminazione del suolo per sversamenti accidentali.

Non si prevedono i movimenti terre in quanto le operazioni di rifacimento previste non richiedono operazioni di scavo e di movimentazione terra sostanziali. La realizzazione delle nuove opere non prevede scavi e movimentazione terre sostanziali e quindi sono molto limitati i rischi di inquinamento della matrice suolo. In fase di cantiere saranno comunque predisposte tutte le modalità operative previste atte a minimizzare il rischio di eventuali incidenti (intesi come sversamenti accidentali). Si precisa, inoltre, che i piazzali asfaltati verranno mantenuti tali. Le aree adibite al ricovero dei mezzi di cantiere, ove necessario saranno allestite con fondo in materiale impermeabile, al fine di evitare un eventuale inquinamento del suolo. Si ritiene che detto impatto potenziale sia basso e comunque a carattere strettamente locale e temporaneo.

Non sono presenti siti contaminati mentre lo stabilimento produttivo interessante la Centrale Termoelettrica "Alessandro Volta" di proprietà della Società Enel Produzione S.p.a., individuata dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio quale stabilimento a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.L.gs.105/2015, è assoggettato alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo citato e al Decreto Ministeriale del 09.05.2001 *“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”*.

Rischi per la salute umana

Sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico e quello acustico

inquinamento atmosferico:

la valutazione degli effetti delle emissioni associate alla realizzazione dell'intervento sulla qualità dell'aria ambiente, condotta tramite l'applicazione di un modello di calcolo, ha consentito di stimare un miglioramento rispetto alla situazione attuale, in cui le emissioni vengono già considerate trascurabili o poco significative. Nelle conclusioni viene affermato che l'esercizio della Centrale nel nuovo assetto non determinerà alterazioni in senso negativo rispetto allo scenario attuale.

inquinamento acustico:

la Centrale di Montalto sorge in una zona isolata lungo il litorale tirrenico; non si ha alcun agglomerato residenziale esteso nelle immediate vicinanze ma solo pochi fabbricati sparsi, uno dei quali, a carattere residenziale, sorge all'esterno della recinzione, frontalmente alla vecchia unità convenzionale, a NE dello spigolo di sala macchine. La valutazione dell'impatto acustico si è basata su una campagna sperimentale per la caratterizzazione del livello di rumore. Il proponente conclude nel senso della piena compatibilità dell'opera con i limiti di legge in relazione all'inquinamento acustico e un conseguente impatto trascurabile sulla salute pubblica della popolazione, in ogni caso inferiore rispetto all'attuale, ragione che porta a considerare il progetto migliorativo quanto ai possibili effetti sulla salute

In ordine alla localizzazione del progetto:

La centrale sorge in un'area che confina ad Est con una strada secondaria proveniente dal km 114 della Statale n.1 Aurelia, in località Due Pini; a Nord con la linea ferroviaria Roma Genova; ad Ovest con il fosso Tafone e a Sud, tramite proprietà terriera privata, con la fascia costiera appartenente al Demanio Pubblico dello Stato. L'impianto dista circa 6 km dai centri Montalto di Castro e Montalto Marina, circa 36 km dal centro di Civitavecchia e circa 47 km da quello del capoluogo di provincia, Viterbo. L'accesso all'impianto avviene tramite una strada di circa 2 km di lunghezza che collega l'impianto stesso alla S.S. 1 Aurelia.

La centrale si colloca in parte nelle seguenti aree:

- “Sistema del paesaggio naturale” (art. 21 delle NTA del PTPR) – quasi tutta l'area della centrale, compresa l'area oggetto dell'intervento di rifacimento in esame;
- Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua, normata (art. 35 delle NTA del PTPR) - – solo una minima parte dell'area della centrale e in una zona non interessata dal progetto di rifacimento in esame;

a) Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;

Non ricadono zone umide nei pressi della centrale.

La Centrale di Montalto di Castro si colloca al confine tra i bacini del fiume Fiora e il sottobacino del fosso Tafone, facente parte del sistema dei Bacini regionali del Lazio. L'area della centrale non è interessata né da aree a pericolosità idraulica né a pericolosità geomorfologica. Si segnala la presenza

delle aree di pericolosità idraulica identificate per il Fosso del Tafone che si collocano al margine del confine nord-occidentale del perimetro di centrale, senza di fatto interferire con la stessa.

b) zone costiere e ambiente marino;

L'area interessata dall'intervento non ricade né in zone costiere né in ambiente marino

L'area della centrale ricade in un'area di notevole interesse pubblico "beni d'insieme" denominata "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; ricade in parte (margine occidentale) nella fascia di rispetto di 150 m del Fosso di Ponte Rotto (cod. C056_0516) ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Codice. Per il progetto in esame è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, secondo le disposizioni del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. La Relazione paesaggistica, elaborata ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 è presentata in allegato al progetto (Rapporto CESI B9022827). All'interno del perimetro di centrale, secondo le indicazioni del PTPR, insistono 3 punti archeologici tipizzati e 2 aree archeologiche; inoltre si segnala un'area archeologica che lambisce il margine Nord del perimetro di centrale. L'unico di questi beni riconosciuto sul sito VINCOLI in RETE è il bene esterno al sito di centrale. Con decreto n.57/2017 sono posti sotto tutela n. 7 immobili, di cui 6 interni al perimetro di Centrale.

c) zone montuose o forestali;

L'area interessata dall'intervento non ricade né in zone montuose né forestali


d) riserve e parchi naturali;

L'area interessata dall'intervento è esterna a riserve o parchi

e) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000, nonché relative zone contigue su cui il progetto può impattare

Per quanto riguarda le aree protette, l'area della Centrale non interferisce direttamente con nessuna area protetta: l'area naturale protetta più vicina al sito di progetto sono, sulla terraferma, il sito EUAP0448- Oasi di Vulci ubicata a ca. 9,9 km a nord dell'impianto e il Santuario per i Mammiferi Marini (EUAP1174), sito a circa 6,5 km a est dall'impianto. Inoltre, non interessa direttamente nessun sito appartenente alla Rete Natura 2000. I siti Natura 2000 più prossimi all'area di progetto sono:

- ZSC IT6010019 – Pian dei Cangani (limitrofo).
- ZSC IT6010018 – Litorale a nord ovest delle foci del Fiume Fiora (100 m).
- SIC IT6000001 – Fondali tra le foci del fiume Chiarone e Fiume Fiora (circa 1,2 km).
- ZSC IT6010027 – Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro (5,5 km).
- ZSC IT6000002 – Fondali antistanti Punta Morelle (5,5 km)



f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;

Non si evidenziano zone con criticità

g) zone a forte densità demografica;

L'area interessata dall'intervento non ricade in zone a forte densità demografica.

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

La Proponente ha fatto riferimento al fatto che l'area interessata dall'intervento ricade in un'area di notevole interesse pubblico "beni d'insieme" (cd056_029) denominata "Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera", ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., (normata da art. 8 NTA); All'interno del perimetro di centrale insistono 3 punti archeologici tipizzati (tp056_0228, tp056_0227 e tp 056_0229) e 2 aree archeologiche (m056_0230 e m056_0231); inoltre si segnala un'area archeologica che lambisce il margine Nord del perimetro di centrale (m056_0223); questi vincoli fanno riferimento all'articolo 142 co1, lettera m), del Codice (art. 41 delle NTA del PTPR). L'area, inoltre, ricade in parte (margine occidentale) nella fascia di rispetto di 150 m del Fosso di Ponte Rotto (cod. C056_0516) ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Codice (art. 35 delle NTA del PTPR).

i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del D.Lgs.n.228/2001];

L'area interessata dall'intervento si colloca in area destinata a impianti tecnologici.

In ordine alla tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale

L'analisi dei potenziali impatti ambientali del progetto, esaminati in relazione ai punti 1 (caratteristiche del progetto) e 2 (localizzazione del progetto) dell'allegato V parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai fattori dell'art. 5, comma 1, lett. c) dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 in premessa richiamati, tenuto conto del quadro ambientale descritto nella SPA, evidenzia in sintesi:

Il progetto non presenta significativi effetti ambientali negativi associati agli interventi proposti; tuttavia la Proponente dichiara che saranno introdotte delle misure di mitigazione quali l'eventuale

impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio in fase di cantiere, in modo da garantire la minimizzazione del rischio di contaminazione del suolo e delle acque anche in caso di sversamenti accidentali. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si propongono nel seguito alcune misure di mitigazione proposte al fine di ridurre al minimo gli effetti ambientali negativi provocati dalla realizzazione degli interventi in progetto.

Per la componente atmosfera, durante la gestione del cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri. Le eventuali misure di mitigazione da mettere in pratica sono quelle di effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non; di attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h); di bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere; di evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri; Ai fini del contenimento delle emissioni, i veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle normative europee più recenti. Per il suolo e sottosuolo, le strutture saranno realizzate in modo da tener conto della sollecitazione sismica tipica dell'area, adottando i coefficienti sismici adeguati come previsto dalla normativa di settore. Le aree di cantiere sono state individuate all'interno del sedime dell'impianto. In fase di cantiere saranno predisposte tutte le modalità operative atte a minimizzare il rischio di eventuali incidenti (intesi come sversamenti accidentali) e per non aumentare i livelli di inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee. Per il rumore, al fine della minimizzazione dell'impatto acustico, nell'impostazione delle aree di cantiere occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni. La Proponente richiederà alle ditte appaltatrici l'utilizzo di macchine e attrezzature conformi alle Direttive CE (Direttiva 2000/14/CE modificata dalla Direttiva 2005/88/CE) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 262/2002, DM 24/07/2006, Decreto MATTM 04/10/2011) e regionale vigente entro i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.) e dovranno essere attuati gli interventi manutentivi previsti. Relativamente alle modalità operative, le imprese saranno tenute a seguire le indicazioni quali la preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno; il rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura; l'eventuale utilizzo di barriere acustiche mobili; l'ottimizzazione della movimentazione di cantiere di materiali in entrata e uscita, con obiettivo di minimizzare l'impiego di viabilità pubblica; Privilegiare l'utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento; Privilegiare l'utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati. Per quanto riguarda la fase di esercizio, la minimizzazione dell'impatto acustico sarà garantita dall'utilizzo di nuovi macchinari, di recente concezione, intrinsecamente meno rumorosi di quelli attuali e dall'imposizione, in fase di specificazione tecnica, di adeguati limiti alla rumorosità emessa dalle apparecchiature. Già in fase progettuale saranno predisposti i necessari dispositivi e interventi di contenimento del rumore (edifici con pannellature ad elevato potere fonoisolante, silenziatori, barriere, cappottature, ecc.). Oltre a ciò, la prevista messa fuori servizio di n.4 unità in ciclo semplice all'entrata in servizio delle nuove unità OCGT consentirà una ulteriore riduzione dell'impatto acustico complessivo dell'impianto.

In particolare dalla verifica degli strumenti di programmazione e pianificazione che insistono sul territorio di interesse, nonché dall'analisi del regime vincolistico, risulta l'assenza di evidenti elementi ostativi alla realizzazione del progetto ed una sostanziale compatibilità con gli indirizzi e gli obiettivi definiti da tali strumenti.

Le principali interferenze potenziali sull'ambiente generate dalla realizzazione del progetto sono legate alle emissioni gassose legate all'esercizio dell'impianto, alle ricadute di tali, senza introduzione di nuovi elementi di potenziale disturbo alle visuali dei luoghi.

Nello scenario di progetto, le ricadute attese associate alle emissioni convogliate dalla Centrale nel punto di massimo impatto sono risultate, infatti, sempre inferiori rispetto allo scenario attuale, con una riduzione che per gli ossidi di azoto (NOX) in termini di concentrazione media annua da 0,40 µg/m³ a 0,37 µg/m³. Grazie al maggiore rendimento elettrico e alle migliori performance ambientali delle unità oggetto di intervento rispetto alle attuali, il progetto consente di aumentare la produzione di energia elettrica permettendo al

contempo una riduzione del bilancio massico annuo dell'assetto autorizzato dell'impianto sia per NOX, sia per CO.

Il progetto, non comportando una modificazione fisica dello stato dei luoghi, in quanto prevede la sostituzione di unità esistenti con unità turbogas di ultima generazione, con mantenimento della configurazione esterna attuale dei volumi che ospiteranno le nuove unità, non modificherà la struttura del paesaggio consolidato esistente, in quanto i caratteri e i descrittori paesaggistici dello stesso non saranno in alcun modo interferiti e, quindi, non muteranno.

Durante la fase di esercizio le interferenze saranno nulle relativamente a tutte le componenti ambientali, la cui qualità attuale non sarà alterata dal rifacimento dei quattro TG. Il revamping di quattro delle otto unità di produzione esistenti prevede una riduzione dei valori in concentrazioni per le emissioni in aria. In particolare viene proposto il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalle Best Available Techniques Reference document (BRef) di settore, senza necessità di deroga. L'aggiornamento tecnologico inoltre consentirà di trarre una più elevata efficienza energetica e conseguentemente una riduzione della potenza termica installata.

Tenuto conto:

delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.,

che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha espresso le seguenti osservazioni di competenza ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. con nota prot. N. 0014177-P del 06/05/2020 acquisita con prot.n. MATTM/0032623 in entrata in data 07/05/2020

non ritiene che il progetto debba essere assoggettato a procedura VIA ma rileva alcune criticità:

- data la collocazione degli interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, permane l'obbligo per la Proponente di acquisire autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs n. 42/2004, pertanto rimanda a quella sede l'espressione di specifiche valutazioni sulla compatibilità delle opere da parte del MIBACT che indicherà eventuali prescrizioni valutando la necessità di proporre misure e opere di compensazione e mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio per garantire un corretto inserimento paesaggistico del progetto.
- Richiede di valutare le eventuali interferenze relative alle aree archeologiche presenti nell'area, e pertanto nell'ambito della citata procedura autorizzativa ex art 146 dovrà essere presentata richiesta di parere preliminare archeologico, corredato da una relazione tecnica contenente l'esatta localizzazione degli interventi, e tutte le profondità di progetto relative sia alle macchine da sostituire sia agli impianti correlati.
- evidenza la necessità che venga garantita, relativamente a tutte le attività di escavazione o modificazione dei suoli, la presenza di un archeologo in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione della Soprintendenza.

Valutato il progetto e considerate le risultanze dell'istruttoria, e in particolare

Con riferimento agli elaborati progettuali:

la documentazione presentata dalla Proponente;

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

- le osservazioni del MIBACT inerenti all'obbligo per la Proponente di acquisire autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 e di far valutare da parte di un archeologo le eventuali interferenze relative alle aree archeologiche presenti nell'area così come di presiedere agli eventuali scavi nell'area oggetto dell'intervento;
- la documentazione integrativa prodotta dal Proponente in merito alle integrazioni richieste dal MIBACT e trasmessa con nota della società ENEL Produzione SpA prot. n. 0005808 del 07/04/2020 e completa di:
 - Allegato 1 relativo alla vista dell'impianto con evidenziate le aree degli interventi nel loro complesso per quanto riguarda sia gli interventi già autorizzati, sia quelli oggetto della presente richiesta di autorizzazione.
 - Allegato 2 in cui riporta il layout esistente dell'impianto;
 - Allegato 3 in cui è riportata la configurazione tipica riferita al singolo turbogas, in pianta e sezioni, sia attuale che futura (planimetria: Allegato 3a e Allegato 3b; sezioni: Allegato 3c e Allegato 3d) e un insieme delle opere oggetto dell'intervento (Allegato 3e), da cui si evince:
 - che *“gli interventi saranno limitati ad aree circoscritte e non altereranno la disposizione, la sagomatura e l'impatto visivo delle apparecchiature e degli edifici principali. Si sottolinea peraltro che l'eliminazione del carroponete comporterà un miglioramento dell'impatto visivo. Al fine di avere una visualizzazione delle attività e poter fare un confronto visivo, sono allegati la fotografia della configurazione attuale (Allegato 3f) e il fotoinserimento relativo alla configurazione proposta (Allegato 3g).*
 - che *“viene mantenuta la configurazione attuale dell'impianto e che le sostituzioni proposte interessano solo le apparecchiature esistenti nell'area di intervento, sulle quali verrà eseguita la sostituzione con macchine simili ma tecnologicamente più avanzate e progettate con i criteri di efficienza e compatibilità ambientale proposti nel pieno rispetto delle Best Available Techniques Reference document (BRef) di settore;*
 - che *“In merito alla condizione di aderenza dell'area oggetto dell'intervento con l'immobile di interesse archeologico individuato con il n. 6 nel DM n. 57 del 25.07.2017, si conferma che nell'ambito della gestione degli interventi proposti, verrà garantita l'assistenza di un 'archeologo di cantiere', nelle modalità che saranno preventivamente concordate con la Soprintendenza;*
 - che *“in merito alla condizione vincolistica dell'area interessata dal progetto si segnala che, successivamente alla presentazione dell'Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, in data 13.02.2020 è stato pubblicato sul BURL n. 13 il PTPR approvato con D.C.R. n. 5 del 02/08/2019 da cui consegue che per l'area di interesse non è più necessaria la richiesta di deroga al PTPR prevista dall'art. 18 ter, co. 1, lett. b-ter) della L.R. 24/1998, di cui alla nota della Regione Lazio prot. n. 63818 del 23.01.2020; per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 4.”*
- la documentazione integrativa inviata in risposta alle integrazioni richieste dalla Commissione con nota prot. 799 del 12/03/2020 e in particolare il file denominato 2020_06_MATTM_chiarimenti_rev16 con cui il Proponente fornisce le controdeduzioni in merito alle richieste inviate;

Con riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione del progetto, nonché delle caratteristiche dell'impatto potenziale

Valutato:

- che la documentazione complessiva presentata dal Proponente è sufficiente a ritenere che non vi saranno impatti ambientali aggiuntivi su biodiversità e paesaggio a seguito degli interventi progettuali;
- che anche se il sito di intervento è ubicato al margine dell'area perimetrata a vincolo idrogeologico, in relazione alle previste demolizioni localizzate e ricostruzioni della fondazione del turbogruppo, risulterà opportuno eseguire approfondimenti geologici e geotecnici;
- che nello SPA si indicano in nove i comuni interessati dalle emissioni della Centrale di Montalto di Castro, di cui sei nella provincia di Viterbo e tre nella provincia di Grosseto, per un totale di circa 85mila abitanti.

Nello Studio sono indicate le caratteristiche demografiche dei Comuni, inclusa la densità abitativa, l'occupazione e la scolarità, sono riportate le infrastrutture ospedaliere e scolastiche presenti nel territorio, ma non vi è alcun riferimento allo stato di salute della popolazione dei nove comuni. Mancano in particolare i dati relativi almeno alla mortalità e alla morbosità per tutte le cause, per tutti i tumori, per i tumori di trachea, bronchi e polmoni, per malattie cardiovascolari, per cardiopatie ischemiche e per malattie respiratorie, suddivise per genere e per classi di età, dati la cui mancanza impedisce di conoscere il relativo profilo di salute, al fine di poter attuare una sorveglianza epidemiologica post-operam, essenziale anche in presenza della riduzione delle emissioni rispetto allo stato attuale.

-che sono previste delle demolizioni e che non è stato specificato se le stesse interesseranno materiali contenenti amianto.

Considerati e valutati i dati dello Studio Preliminare Ambientale redatto dal CESI del 12 dicembre 2019, e in particolare:

in ordine al comparto ambientale dell'impatto acustico.

La Centrale di Montalto di Castro, al cui interno è progettata la modifica proposta, si sviluppa in un'area scarsamente abitata e la centrale stessa sorge in zona prettamente industriale, in classe acustica VI, con limiti di immissione assoluta di 70 dBA sia nel periodo di riferimento diurno che notturno. Lo Studio Preliminare Ambientale, per gli aspetti del rumore, è sviluppato su considerazioni di massima e su rilievi ante operam effettuati su 16 postazioni con la metodologia del campionamento e facendo ricorso al livello statistico L95. Tali misure dimostrano, allo stato attuale e secondo quanto affermato dalla Proponente, il rispetto dei valori limite di emissione alla recinzione della centrale, in aree cioè in cui è possibile la presenza di persone, e di immissione per la classe III in cui sono posti i ricettori più prossimi alla centrale, anche se in una delle postazioni collocata nei pressi di un ricettore abitativo il livello equivalente risulta prossima al valore limite di 50 dBA, nel periodo di riferimento notturno.

Nello studio viene affrontata la problematica della fase di cantiere ed è indicata una serie di azioni propositive per la riduzione del rumore in tale fase realizzativa. In tale caso, come correttamente argomenta la Proponente, la normativa prevede la possibilità di concessioni di deroghe, con prescrizioni, concesse dal comune che autorizza le attività temporanee di cantiere ai sensi della legge quadro 26 ottobre 1995, n.447, articolo 6, comma 1, lettera h) e la Proponente dichiara che farà eventuale ricorso a tale strumento derogatorio in fase di richiesta di nulla-osta.

Nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo 4.5.1.1, a pagina 172, viene riferita correttamente la necessità dell'applicazione del criterio differenziale ai sensi della circolare del Ministero dell'ambiente 06 settembre 2004 recante *“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”*, che fornisce l'interpretazione ministeriale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996 sugli impianti a funzionamento a ciclo produttivo continuo, per le nuove unità produttive in sostituzione delle esistenti. La Proponente infatti afferma che: *“La centrale appartiene alla categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo in base al D.M. 11/12/1996, anche se le fasi di esercizio sono stabilite in funzione della richiesta in rete e delle esigenze di mercato. Ad essa quindi può essere applicato il criterio differenziale in ottemperanza al D.M. citato; per le nuove unità produttive, in sostituzione delle esistenti, vale quanto stabilito dalla Circolare del Min. Ambiente del 06/09/2004”*.

Al paragrafo 4.5.2.2., alla pagina 184 dello stesso documento si riporta ancora che, ai *“sensi del DPCM 11/12/1996, il rispetto dei limiti di zona esonera la centrale di Montalto, impianto a ciclo produttivo continuo esistente o autorizzato prima dell'entrata in vigore del decreto stesso, dalla verifica del criterio differenziale. Sulla base delle valutazioni addotte, non si attendono significativi incrementi dei livelli di rumore prodotti dall'impianto rispetto alla situazione attuale”*.

L'interpretazione della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica, ovvero alle sole componenti impiantistiche modificate. Pertanto la proponente ha concluso che in carenza di *“significativi incrementi dei livelli di rumore prodotti dall'impianto rispetto alla situazione attuale”* si può ritenere trascurabile l'impatto acustico.

Occorre precisare che il decreto ministeriale 11 dicembre 1996, all'articolo 4, comma 5, dispone che, al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso, gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettavano il limite di immissione assoluta e per i quali risultava non applicabile il criterio differenziale, avrebbero dovuto

trasmettere al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione non risulta presentata o indicata nello Studio Preliminare, pertanto in tal caso, secondo una prassi ministeriale consolidata, la dimostrazione del mancato superamento del limite di immissione assoluta può essere dimostrato ora per allora. Occorrerà quindi verificare, in fase post operam, il mancato superamento dei limiti di immissione assoluta per poter ritenere valida l'applicabilità del criterio differenziale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 1996.

In ordine all' **impatto di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.**

La modifica impiantistica proposta, in presenza della prevista l'alimentazione a gas naturale e in mancanza di programmati interventi su apparati elettrici e sulla rete di trasporto dell'energia, risulta ininfluente ai fini dell'impatto di sostanze radiogene o da campi elettromagnetici. Al paragrafo 4.6.1.2., pagina 184, la Proponente in maniera condivisibile dichiara infatti: *"Il progetto prevede il mantenimento dell'alimentazione a gas naturale. Si può quindi senz'altro affermare che l'impatto sull'esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti è simile al già trascurabile impatto attuale"*, mentre al paragrafo 4.6.2.2., pagina 184, analogamente la Proponente argomenta *"L'evacuazione della potenza dei TG non modificherà l'assetto attuale; la frequenza sarà 50 Hz, con la qualità e le variazioni dei livelli attesi in accordo al vigente codice di rete Terna, senza alcuna modifica rispetto all'assetto attuale"*.

Per tali agenti fisici, vista anche la distanza dei ricettori potenzialmente sensibili dall'area di progetto di modifica, non si ritiene di dover introdurre prescrizioni.

Tutto ciò accertato e valutato, in base alle seguenti risultanze dell'istruttoria

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione Via

ACCERTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento,

che il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. con le seguenti condizioni ambientali:

- 1) Prima di qualunque intervento di demolizione dovrà essere verificata l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto e qualora venisse confermata dovrà essere presentato preliminarmente un piano di lavoro alla Asl competente, ai sensi dell'art.256 del D.Lgs.81/08.
- 2) In relazione alle previste demolizioni localizzate e ricostruzioni della fondazione del turbogruppo, si raccomanda l'esecuzione di approfondimenti geologici e geotecnici tenuto anche conto che il sito di intervento è ubicato al margine dell'area sottoposta a vincolo idrogeologico.
- 3) Produrre un profilo di salute della popolazione dei 9 comuni interessati dalle emissioni dell'impianto al fine di attuare una sorveglianza epidemiologica post-operam
- 4) Si prescrive l'esecuzione di una campagna acustica post operam, da concordare con Regione e ARPA, mirata alla verifica del rispetto del valore limite di immissione assoluta e di immissione differenziale, per il ricettore presente più prossimo alla recinzione della centrale. Con tale campagna dovrà essere dimostrato il rispetto dei limiti normativi ed in particolare:
 - del valore limite di immissione assoluta, ai fini dell'applicabilità del criterio differenziale ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1996,
 - dei valori limite diurno e notturno del livello di immissione differenziale, secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 6 settembre 2004.

- durante tale campagna di rilievi fonometrici dovranno anche essere rilevati gli spettri acustici presso il ricettore più impattato, al fine di escludere l'esistenza di eventuali toni puri, spesso associati al funzionamento di turbine ai sensi del decreto ministeriale 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- dovrà essere inoltre fornita dimostrazione, attraverso l'analisi statistica della storia temporale dei livelli statistici e dei dati rilevati, della significatività dell'utilizzo del livello percentile L95 quale contributo ascrivibile alla centrale per la verifica del mancato superamento dei valori limite di emissione da parte della centrale stessa.